

CITTA' DI TORINO

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN LOCALI PUBBLICI E
PRIVATI APERTI AL PUBBLICO.

ARTICOLO 31, comma 5, DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DELLA CITTA' DI TORINO

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE DEROGHE PREVISTA DALL'ARTICOLO 7.5
DEL D.M. 236/89

PREMESSA

Il Regolamento Edilizio della Città, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2004 ed efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R. del 10 marzo 2005, prevedeva, all'articolo 31, in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, che nei locali pubblici o privati aperti al pubblico, in occasione di interventi edilizi eccedenti la manutenzione ordinaria, l'intera unità immobiliare fosse adeguata alle norme tecniche di riferimento per la nuova edificazione.

Dopo un primo periodo di applicazione, tale norma - in particolare il puntuale riferimento alle normative previste per la nuova edificazione - si è dimostrata, in molti casi, difficilmente applicabile per intero, specialmente quando risultava innescata da interventi edilizi di minima entità o relativi ad esercizi commerciali situati in edifici antichi o, comunque, realizzati prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali sul superamento delle barriere architettoniche.

L'esperienza acquisita nei primi mesi di operatività del Regolamento ha evidenziato, infatti, come la presenza di scalini all'ingresso degli esercizi commerciali risulti essere, ad esempio, difficilmente compatibile con il rispetto delle norme, giustamente rigorose, previste in caso di nuova edificazione. In ragione di tali difficoltà, il Consiglio Comunale, in data 20 marzo 2006, ha deliberato una variante al Regolamento Edilizio, in vigore a seguito della pubblicazione sul BUR del 18 maggio 2006, che, tra le altre modifiche, pur confermando il principio dell'adeguamento dell'intera unità immobiliare in caso di interventi superiori alla manutenzione ordinaria, rimanda, più correttamente e concretamente, alla norme previste per la ristrutturazione e non più per la nuova edificazione.

In tali casi il D.M. 236/89 - che definisce le prescrizioni tecniche al fine del superamento delle barriere architettoniche - ammette, infatti, che in caso di "... dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici...", possa essere concessa una deroga alle citate prescrizioni tecniche.

E' intenzione di questa Amministrazione contenere ai soli casi strettamente indispensabili il rilascio delle deroghe, graduandone la portata e richiedendo, comunque, la realizzazioni di tutti gli interventi realisticamente possibili, anche considerando le ricadute prodotte sul contesto urbano.

Vista la complessità della materia, nonché l'elevato numero di pratiche edilizie che i competenti uffici dell'Edilizia Privata e dell'Arredo Urbano dovranno in futuro prevedibilmente istruire, si ritiene utile ed opportuno definire alcune "linee guida" da seguire nell'istruttoria delle pratiche edilizie, con particolare riferimento agli aspetti critici maggiormente ricorrenti.

Le presenti "linee guida" sono articolate per tipologie di intervento possibile, elencate in ordine decrescente di efficacia ed opportunità e sarà verificata la loro applicazione con tale criterio.

Al fine di conseguire la massima fruibilità possibile le indicazioni sotto riportate potranno essere composte e combinate, anche parzialmente, tra loro in relazione alle situazioni concrete.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Campo di applicazione della normativa tecnica nazionale

Articolo 3.4 del D.M. 14 giugno 1989 n° 236

Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:

....(omissis)

b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;

c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 5, sono accessibili;

d) nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile;

e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.

Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;

.... (omissis)

Deroga per dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici

Articolo 7. 5. D.M. 14 giugno 1989 n° 236

Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.

Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico o del Tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.

INDICE PRINCIPALI ASPETTI CRITICI E RELATIVE SOLUZIONI-TIPO PRESENTI NELLE LINEE GUIDA

1. Accessi ai locali pubblici o privati aperti al pubblico

1.1.1 Accesso conforme con rampa interna al locale

1.1.2 Accesso conforme ottenuto rialzando il marciapiede

1.1.3 Accesso conforme con realizzazione di raccordo semiconico

1.1.4 Accesso conforme con percorso esterno al locale

- 1.1.5 Accesso conforme con rampa esterna posta parallelamente alle vetrine
- 1.2 Accessi con “deroga” – criteri generali
- 1.2.1 Accesso con rampe in deroga parziale
- 1.2.2 Accesso con percorso esterno e servizio di assistenza
- 1.2.3 Accesso con dispositivi provvisori e relativo servizio di assistenza
- 1.3 Impossibilità assoluta al superamento delle barriere architettoniche

2. Servizi igienici accessibili nei locali di ristorazione

(o bar con cottura alimenti)

- 2.1 Servizi igienici senza accostamento laterale alla tazza w.c.
- 2.2 Rampe per l’accesso al servizio igienico
- 2.3 Accesso al servizio igienico con dispositivi provvisori e relativo servizio di assistenza

Parte I

Accesso alle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico

La maggior parte dei locali sedi di attività aperte al pubblico, ed in particolare gli esercizi commerciali, presentano una differenza di livello altimetrico rispetto ai percorsi pedonali pubblici d’accesso.

Tale differenza si configura, generalmente, con un singolo gradino ma, in taluni casi, per l’accesso ai negozi è necessario superare anche più scalini.

Occorre anche aggiungere che, sovente, nelle alzate degli scalini stessi sono localizzate aperture per l’aerazione di locali interrati di proprietà diversa rispetto ai locali commerciali sovrastanti.

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI ACCESSI CONFORMI

1.1.1 Accesso conforme con rampa interna al locale

Dall’esperienza acquisita nei primi mesi di applicazione del nuovo Regolamento Edilizio è emerso che, in caso di accesso con dislivello altimetrico tra percorso esterno (marciapiede) e locale commerciale, la soluzione maggiormente auspicabile, nonché rispondente correttamente ai disposti normativi dovrebbe risultare così articolata:

- Rampa di accesso fissa, posta in una “nicchia” creata dall’arretramento della serramento di ingresso rispetto al filo delle vetrine, con pendenza massima 15%, per dislivelli fino a 15 cm, (12% fino a 36 cm), raccordata alle pavimentazioni con spigolo arrotondato o gradino di attacco non superiore a 2,5 cm;
- Porta di ingresso ad apertura, scorrevole o a battente, automatica comandata da sensore di presenza in entrata;

Risultano altresì conformi gli accessi dotati di ausili meccanici come piattaforme elevatrici o ascensori, purché utilizzabili in autonomia dal disabile.

Nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di realizzare l’intervento come sopra esposto, occorre valutare, prioritariamente, la possibilità di realizzazione di quanto descritto ai punti successivi.

1.1.2 Accesso conforme ottenuto rialzando il marciapiede

Nel caso in cui la situazione urbana e architettonica del contesto lo consenta, a seguito di parere degli uffici dell'Arredo Urbano e Suolo Pubblico, potrà essere realizzata la sopraelevazione, in entrambi i sensi, dell'intero marciapiede. La pendenza longitudinale massima delle rampe non potrà eccedere il 4% e dovranno essere posizionati adeguati parapetti a protezione del bordo sopraelevato esterno del marciapiede.

1.1.3 Accesso conforme con realizzazione di raccordo semiconico

Consiste nella realizzazione di un raccordo semiconico a 180° tra il piano del locale ed il marciapiede antistante, con pendenza non superiore al 4%, ed il mantenimento di uno spazio in piano di marciapiede con larghezza non inferiore a 2 m. Il suddetto raccordo dovrà essere realizzato con materiale analogo (o il più possibile compatibile) con il materiale del marciapiede esistente. La proposta dovrà essere valutata dai competenti uffici dell'Arredo Urbano e Suolo Pubblico.

1.1.4 Accesso conforme con percorso esterno al locale

Predisposizione di un percorso esterno all'unità immobiliare, con caratteristiche tecniche conformi alla normativa, adeguatamente segnalato e facilmente individuabile dal disabile. E' consentito l'accesso al locale anche attraverso vani o spazi accessori, a condizione che al loro interno non siano utilizzati per lavorazioni, cottura o preparazione di alimenti e che il percorso possa essere agevolmente affrontato dal disabile, in adeguata sicurezza e in sostanziale autonomia (è necessario, in particolare, che le eventuali porte risultino aperte o comodamente apribili).

1.1.5 Accesso conforme con rampa esterna posta parallelamente alle vetrine

Realizzazione rampa esterna con approccio parallelo al fronte delle vetrine (realizzabile anche su suolo pubblico, alle condizioni previste dall'articolo 46 comma 5 bis del Regolamento Edilizio, previo parere degli uffici dell'Arredo Urbano e Suolo Pubblico), segnalata, sia da rilievi tattili percepibili ai non vedenti posti sulla pavimentazione del marciapiede sia, eventualmente, da fioriere poste lungo i lati rialzati. Porta di accesso con antistante parti in piano di adeguata dimensione o porta dotata di apertura motorizzata comandata da sensore di presenza. Tale soluzione produce un considerevole impatto estetico nonché l'occupazione di ampie porzioni di suolo pubblico e, pertanto, risulta proponibile solo in situazioni del tutto eccezionali.

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE DEROGHE

1.2 Requisiti della “deroga”

Nel caso in cui non fosse possibile consentire l'accessibilità del locale secondo le modalità sopra esposte per motivi di contesto urbano oppure a causa di “...oggettiva impossibilità

strutturale o impiantistica...”, adeguatamente dimostrata con opportuni elaborati grafici e fotografici, sono consentite deroghe secondo le soluzioni sotto indicate, valutate in ordine di priorità.

In caso di deroga non assoluta, comunque configurata, dovrà essere esposto il previsto simbolo con simbolo di “accessibilità condizionata”.

Ai fini delle presenti linee guida, si considerano soggetti ad “impossibilità tecnica connessa ad elementi strutturali” gli adeguamenti che comportano interventi edilizi sugli elementi architettonici o sugli spazi fruibili dell’attività valutati, dagli uffici istruttori, come eccessivamente gravosi o penalizzanti rispetto all’intervento complessivo in progetto ed all’attività.

Si considerano inoltre derogabili, in generale:

- A. gli adeguamenti di locali aperti al pubblico in cui la realizzazione delle necessarie rampe, con pendenze conformi, comporti un impiego di superficie superiore al valore più alto tra:
 - 1/12 della superficie fruibile dagli utenti e necessaria per entrare in rapporto con la funzione principale svolta;
 - 1/25 della superficie lorda di pavimento (SLP) dell’intera unità immobiliare.
- B. gli adeguamenti di locali di somministrazione o ristorazione aperti al pubblico in cui la realizzazione delle necessarie rampe, con pendenze conformi, comporti un impiego di superficie superiore al valore più alto tra:
 - 1/15 della superficie fruibile dagli utenti e necessaria per entrare in rapporto con la funzione principale svolta;
 - 1/30 della superficie lorda di pavimento (SLP) dell’intera unità immobiliare.

Nota:

Nei locali per somministrazione o ristorazione, lo spazio a disposizione dei clienti risulta particolarmente importante per lo svolgimento della funzione principale (es. spazio per tavolini). Per tale motivo si è ritenuto opportuno consentire le deroghe anche nel caso di minore “consumo” di spazio a seguito di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, rispetto agli altri locali aperti al pubblico.

- C. gli interventi per i quali, in relazione ai problemi tecnico-strutturali, il costo di realizzazione della rampa (dimostrato con perizia asseverata) sia superiore al 10% dell’importo totale delle opere oggetto dell’intervento edilizio richiesto, anche se frazionato in più richieste funzionalmente coerenti. In ogni caso la suddetta deroga non si applica se il costo di realizzazione degli adeguamenti è inferiore a 100 €/mq di superficie di vendita.
- D. gli adeguamenti, qualora pregiudichino i diritti di terzi.

La verifica di tali situazioni sarà effettuata sulla base di adeguata documentazione grafica e/o di computo metrico asseverato con perizia giurata sulla base del più recente prezzario della Regione Piemonte.

Potrà, pertanto, essere proposto:

1.2.1 Rampe di accesso in deroga parziale

Nel caso in cui la rampa interna di accesso al locale sia raccordata con il marciapiede, senza presenza di gradino, sarà consentito, in parziale deroga, prevedere una pendenza del 15% fino a 20 cm di dislivello, a condizione che sia presente una regolare parte in piano antistante l'apertura o la porta sia automatica con sensore o dispositivo equivalente.

Nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di realizzare tale intervento occorre valutare, prioritariamente, la possibilità di realizzazione di quanto descritto al punto successivo.

1.2.2 Accesso con percorso esterno e servizio di assistenza

La predisposizione di un percorso di accesso esterno all'unità immobiliare, anche con ingresso tramite locali accessori - a condizioni che in questi ultimi locali non vengono effettuate lavorazioni (cucine, laboratori, ecc.) - che il disabile possa affrontare con l'ausilio di un servizio di assistenza, attivabile tramite sistema di chiamata (campanello con segnaletica), che consenta al disabile di superare con sufficiente comodità e in sicurezza le barriere architettoniche residue e consentire la fruizione dell'attività.

Nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di realizzare tale intervento occorre valutare, prioritariamente, la possibilità di realizzazione di quanto descritto al punto successivo.

1.2.3 Accesso con dispositivi provvisori e relativo servizio di assistenza

Il posizionamento di una rampa rimovibile o a scomparsa (es. tipo "via il gradino") e di un sistema di chiamata, posto in luogo idoneo, accompagnati dall'impegno formale alla presenza di un servizio di assistenza tale da consentire il superamento, con sufficiente comodità e in sicurezza, delle barriere architettoniche residue e la fruizione dell'attività.

Si considera possibile il posizionamento di una rampa rimovibile o a scomparsa su suolo pubblico qualora:

- lo spazio pedonale (marciapiede) libero residuo, antistante alla rampa rimuovibile, consenta la rotazione di 90° della carrozzina (minimo 120 cm ai sensi articolo 8.0.2.H D.M. 236/89) oppure, nel caso di rampa "a scomparsa" inglobata nel marciapiede, lo spazio libero antistante non sia inferiore a metri 2;
- la rampa rimovibile o "a scomparsa" non abbia una lunghezza superiore a metri 1,30, con una pendenza massima del 12% (15% fino a metri 1);

Al fine di non creare pericoloso ostacolo alla circolazione pedonale, il posizionamento della rampa rimuovibile o il sollevamento di quella "a scomparsa" dovrà limitarsi al tempo strettamente sufficiente a consentire l'accesso o l'uscita dal locale della persona disabile. Il servizio di assistenza dovrà impegnarsi formalmente in tal senso.

1.3 Impossibilità assoluta al superamento delle barriere architettoniche

Nel caso in cui, sulla base delle indicazioni di indirizzo introdotte dalle presenti linee guida - verificate in ordine di progressiva efficacia - sia dimostrata, con adeguata ed esaustiva documentazione, l'assoluta impossibilità, connessa ad elementi strutturali e impiantistici, a

consentire l'accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motoria ai locali, l'unità immobiliare sarà esentata da ogni obbligo di adeguamento relativo a parti non oggetto di alcun intervento edilizio. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 di esecuzione di nuove opere edilizie in conformità alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

In tali casi dovrà essere esposta, all'ingresso del locale, indicazione circa il mancato rispetto delle norme in materia di accessibilità.

Parte II

Servizi igienici per locali di ristorazione

La normativa nazionale in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, prevede che siano presenti servizi igienici accessibili nelle unità immobiliari sedi di attività di ristorazione. Nulla viene specificato in caso di locali in cui sia presente una attività di sola somministrazione che, per interpretazione generalmente condivisa, risultano equiparati ai "locali sede di attività aperto al pubblico", come i normali negozi, soggetti al solo requisito dell'accessibilità degli spazi di relazione, con obbligo di accessibilità a servizio igienico solo se di superficie netta maggiore o uguale di 250 mq.

Occorre segnalare, tuttavia, che la relazione di presentazione al Regolamento Regionale "Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale" (BUR n°30 del 24 luglio 2003), rileva che nell'attuale situazione normativa il termine "bar" non ha un'interpretazione univoca e che in buona parte di tali locali, in presenza di adeguati requisiti strutturali e gestionali, è ormai prassi consolidata fornire piatti freddi e/o caldi.

Il citato Regolamento regionale associa così, nei fatti, i nuovi locali di somministrazione (bar) ai locali di ristorazione, prevedendo per tutti gli esercizi di nuova apertura il requisito della visitabilità, cioè la presenza di un servizio igienico accessibile ai disabili, preferibilmente interno al locale.

Inoltre, la recente legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" prevede che tali esercizi siano classificati, ai fini autorizzativi, in un'unica tipologia comprendente, quindi, sia i ristoranti classici sia i piccoli bar.

Le norme previste da tale Regolamento Regionale che, si ricorda, ha carattere eminentemente igienico-sanitario, dovrebbero, quindi, favorire sensibilmente la realizzazione di servizi igienici accessibili anche nei nuovi esercizi di somministrazione.

Ai soli fini dell'applicazione delle norme introdotte dal Regolamento Edilizio e delle presenti linee guida, si considerano locali di ristorazione solo le unità immobiliari sedi di attività in cui si effettui la ristorazione "tradizionale" oppure i bar in cui si effettua la somministrazione di prodotti di gastronomia, con preparazione e cottura degli alimenti in loco. A tal fine sarà richiesta documentazione attestante l'attività effettivamente svolta.

Per quanto riguarda l'attuale situazione esistente sul territorio cittadino, vista la presenza di numerosi esercizi "storicamente" presenti in tessuti edilizi consolidati come - ad esempio - il centro storico, la realizzazione di servizi igienici accessibili può risultare non sempre attuabile, sia per mancanza di spazi sia a causa di eccessive differenze di livelli altimetrici tra i vari locali.

Pertanto, nei locali in cui si svolge già attività di ristorazione, come sopra descritta, ove si attuino interventi edilizi eccedenti la manutenzione ordinaria, in caso di dimostrata mancanza di spazi idonei causata da oggettive limitazioni impiantistiche o strutturali (da intendersi come afferenti una funzione statica portante), in deroga alla presenza di un servizio igienico accessibile ai sensi del DM 236/89, potrà essere proposto quanto sotto elencato.

Nel caso di interventi su edifici privati aperti al pubblico di particolare interesse o importanza, la deroga all'accessibilità dei servizi igienici non sarà concessa nel caso in cui siano installabili ausili meccanici, quali servoscale, piattaforme elevatrici o ascensori, per il superamento di eventuali dislivelli altimetrici.

La realizzazione di interventi edilizi connessi ad ampliamento di unità immobiliare sede di preesistente attività di ristorazione dovranno prioritariamente garantire la realizzazione di servizi igienici accessibili.

2.1 Servizi igienici senza accostamento laterale alla tazza w.c.

Potrà essere consentito interpretare l'accessibilità del servizio igienico come previsto dal punto 8.1.6, ultimi due commi, del D.M. 236/89 (raggiungimento della tazza w.c. e del lavabo senza accostamento laterale) dimostrando, con relazione e elaborati grafici, il raggiungimento di un soddisfacente livello di fruibilità reale per le persone disabili.

Nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di realizzare tale intervento occorre valutare, prioritariamente, la possibilità di realizzazione di quanto descritto al punto successivo.

2.2 Rampe per l'accesso al servizio igienico

Potrà essere consentito il raggiungimento del servizio igienico con rampe fisse di pendenza massima del 15% per dislivelli fino a 15 cm (come per i raccordi esterni) in luogo del 12%.

Nel caso particolare in cui la rampa di accesso al servizio igienico sia raccordata con il pavimento del locale (senza presenza di alcun gradino di partenza) sarà consentito, in parziale deroga, prevedere una pendenza del 15% fino a 20 cm di dislivello, a condizione che sia presente una sufficiente parte in piano antistante l'apertura o la porta del servizio igienico sia ad apertura automatica comandata da sensore o pulsante (o sia presente un servizio di assistenza).

Nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di realizzare tale intervento occorre valutare, prioritariamente, la possibilità di realizzazione di quanto descritto al punto successivo.

2.3 Accesso al servizio igienico con dispositivi provvisori e relativo servizio di assistenza

Nel caso in cui la situazione fisica del locale non consenta la realizzazione degli interventi in deroga sopra citati, è consentita, in ultima alternativa, la sola realizzazione di tutti gli interventi interni possibili nella specifica situazione, adeguati alle norme del DM 236/89 (dimensione porte, spazi di stazionamento e di manovra, ecc) e il posizionamento di una rampa interna rimovibile o a scomparsa (o soluzione equivalente) che rispetti le pendenze massime sopra citate nonché un servizio di assistenza tale da consentire di superare, con sufficiente comodità e in sicurezza, le barriere architettoniche residue per l'accesso e la fruizione dei servizi igienici.

Ove, a causa di impossibilità tecnica connessa ad elementi strutturali o impiantistici - non superabile neppure con l'ausilio di soli elementi rimovibili - l'accessibilità all'unità sia del tutto impedita, gli stessi locali si considerano, di conseguenza, ammissibili a deroga anche per quanto riguarda i servizi igienici interni, ove richiesti dalle norme.

Resta in ogni caso confermato l'obbligo previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 di esecuzione delle nuove opere edilizie in conformità alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, evitando così il peggioramento della situazione iniziale di accessibilità dei locali.

All'ingresso di tutti i locali in cui venga concessa la deroga parziale alle norme tecniche di riferimento relative all'accessibilità dei servizi igienici ed ove, comunque, esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto, dovrà essere esposto il previsto segnale (pittogramma) con simbolo di "accessibilità condizionata",

Iter tecnico-amministrativo

Visto il Decreto Ministeriale 14 giugno 1998 n. 236, visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la deroga verrà concessa con atto del dirigente responsabile del settore tecnico competente, in sede di conclusione dell'istruttoria relativa al titolo abilitativo.

In particolare, nel caso degli interventi realizzati con DIA, la concessione della deroga rimuoverà il contrasto con l'articolo 31 comma 5 del Regolamento Edilizio che prevede l'adeguamento alle norme in tema di eliminazione delle barriere architettoniche.

Dalla data di rilascio della deroga la DIA risulterà, quindi, conforme e inizierà a decorrere il termine di trenta giorni di cui all'articolo 23, comma 1, del D.P.R. n. 380/01. La deroga, che dovrà essere esaminata nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dalla richiesta, sarà rilasciata sulla base di specifica istruttoria, effettuata dal tecnico istruttore e avvallata dal Responsabile del Procedimento, in merito alla conformità della soluzione proposta ai criteri introdotti con le presenti Linee Guida. Entro tale termine dovrà altresì essere acquisito il parere degli uffici dell'Arredo Urbano o di altri Settori comunali, qualora necessario.

In sede di deroga potranno essere dettate prescrizioni di dettaglio in materia edilizia che dovranno essere recepite nel progetto edilizio.

Gli estremi della deroga saranno riportati nel testo del Permesso di Costruire o, in caso di DIA, nel referto conclusivo dell'istruttoria. In quest'ultimo caso sarà inviata comunicazione al richiedente ed al progettista, all'interno della quale potranno essere riportate le prescrizioni di dettaglio inerenti le modalità operative necessarie a garantire la massima fruibilità delle strutture.

Ottobre 2008